

# **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

## **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti*

*straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31 marzo 2021, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio, previa riclassificazione dei bilanci di esercizio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

### **2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	<b>Anno corrente n</b>	<b>Anno n-1</b>	<b>Anno n-2</b>	<b>Anno n-3</b>
<b>Stato Patrimoniale</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine di tesoreria	8.470.543	11.556.261	418.818	197.984
Margine di struttura	-1.858.830	-413.381	-691.450	-2.288.724
Margine di disponibilità	8.591.164	11.966.904	495.893	307.112
<b>**Indici**</b>				
Indice di liquidità	1,33	2,02	1,07	1,05
Indice di disponibilità	2,15	3,24	1,10	1,08
<b>Conto economico</b>				
<b>**Indici**</b>				
Return on Equity (ROE)	4,62	2,80	10,94	10,74
Return on Investment (ROI)	7,10	6,63	20,88	13,09
Return on sales (ROS)	1,58	1,27	2,42	2,54

## **2.2. ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE.**

Altri strumenti di valutazione sono contenuti nella relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e facenti parte dei documenti di bilancio 2021. Al contenuto di tale relazione si fa rinvio.

### **3. MONITORAGGIO PERIODICO.**

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31 DICEMBRE 2021.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 31 marzo 2021, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. è soggetta alla direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Sanremo e svolge la propria attività nei seguenti diversi settori:

- gestione servizio Igiene Urbana;
- gestione Mercato Fiori;
- produzione energia elettrica mediante centraline idroelettriche;
- gestione aree pubbliche/parco costiero (pista ciclopedonale, parcheggi, spiagge).

### **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

L'assetto proprietario della Società al 31 dicembre 2021 è il seguente:

- Comune di SANREMO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.500.000, pari allo 33,1126% dell'intero;

- AMAIE s.p.a., titolare di una quota di capitale sociale di € 1.990.000, pari al 43,9294% dell'intero;
- FI.L.S.E. s.p.a., titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000.000, pari al 22,08% dell'intero;
- Comune di RIVA LIGURE, titolare di una quota di capitale sociale di € 10.000, pari allo 0,2208% dell'intero;
- Comune di TAGGIA, titolare di una quota di capitale sociale di € 10.000, pari allo 0,2208% dell'intero;
- Comune di SAN LORENZO AL MARE, titolare di una quota di capitale sociale di € 3.000, pari allo 0,0662% dell'intero;
- Comune di SANTO STEFANO AL MARE, titolare di una quota di capitale sociale di € 2.000, pari allo 0,0442% dell'intero;
- Comune di CASTELLARO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di POMPEIANA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di PRELA', titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di BADALUCCO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di CERIANA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di TERZORIO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di DOLCEDO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di TRIORA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di CIPRESSA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di COSTARAINERA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di CIVEZZA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di BAJARDO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di MOLINI DI TRIORA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di PIETRABRUNA, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero;
- Comune di MONTALTO CARPASIO, titolare di una quota di capitale sociale di € 1.000, pari allo 0,0221% dell'intero.

### **3. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 29 aprile 2021, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:

- Presidente: Avv. Andrea Gorlero;
- Consigliera: Dott.ssa Tiziana Ramoino;
- Consigliere: Sig. Antonio Fera;
- Consigliere: Sig. Mauro Albanese;
- Consigliera: Avv. Claudia Rodini.

All'intero Consiglio di Amministrazione è stato attribuito in sede di nomina un complessivo compenso annuo di € 6.400, compenso che viene corrisposto alle sole Consigliere Ramoino e Rodini non avendone diritto gli altri membri essendo pensionati.

#### **4. ORGANO DI CONTROLLO – SOCIETÀ DI REVISIONE.**

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, Dott. Marco Leuzzi, nominato con delibera assembleare in data 31 gennaio 2019, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Il compenso del sindaco unico ammonta ad annui € 12.000.

La revisione è affidata alla società CROWE AS S.P.A., nominata con delibera assembleare in data 29 aprile 2019, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Il corrispettivo annuo per l'attività di revisione ammonta ad € 15.000.

#### **5. IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato alla data del 31 dicembre 2021 è la seguente:

	<b>Dirigenti</b>	<b>Quadri</b>	<b>Impiegati</b>	<b>Operai</b>	<b>Altri</b>	<b>Totale</b>
Uomini	1	3	15	205	2	226
Donne	0	0	14	7	2	23
<b>Totale personale occupato</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>212</b>	<b>4</b>	<b>249</b>

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.

#### **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31 DICEMBRE 2021.**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

## 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Stato patrimoniale riclassificato per gli esercizi dal 2018 al 2021

	2018	2019	2020	2021
<b>Impieghi</b>				
1 - Immobilizzazioni Materiali	4.260.624	3.087.590	3.963.134	5.195.302
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	0	1.000	1.000	1.000
3 - Immobilizzazioni Immateriali	1.440.286	1.392.395	1.372.829	2.287.799
A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 )	5.700.910	4.480.985	5.336.964	7.484.101
5.1 - Crediti Clienti	1.604.166	1.653.061	2.333.489	3.327.187
5.2 - Debiti Fornitori	-2.409.907	-2.794.673	-2.800.015	-3.636.170
5.3 – Rimanenze	98.534	48.590	93.000	120.621
5 - Capitale Circolante Caratteristico	-707.207	-1.093.022	-373.526	-188.362
6.1 - Altri Crediti	1.757.540	2.322.516	2.622.170	3.288.051
6.3 - Altri Debiti	-1.632.740	-2.036.975	-1.882.268	-2.226.088
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	124.800	285.541	739.902	1.061.963
B - Capitale Circolante Netto (5 + 6)	-582.407	-807.481	366.376	873.601
7 – Fondi	-625.619	-842.970	-1.062.842	-1.378.373
C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)	4.492.884	2.830.534	4.640.498	6.979.329
<b>Fonti</b>				
8 - Capitale Sociale	2.008.000	2.009.000	3.009.000	4.530.000

9 - Riserve e Surplus	517.762	538.328	557.328	820.576
10 - Utile/Perdita Esercizio	330.834	372.783	134.072	249.278
11 - Utile Esercizi Precedenti	555.590	869.424	1.223.182	45.417
D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)	3.412.186	3.789.535	4.923.582	5.645.271
12 - Finanziamenti Medio/Lungo Termine	1.975.194	345.784	11.260.541	9.513.582
13 - Finanziamenti Breve Termine	1.589.816	1.642.905	2.082.761	1.743.982
E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)	3.565.010	1.988.689	13.343.302	11.257.564
14 - Liquidità	-2.484.311	-2.922.635	-13.620.946	-9.923.506
F - PFN (E + 14)	1.080.699	-933.946	-277.644	1.334.058
G - Totale Fonti (D + F)	4.492.885	2.855.589	4.645.938	6.979.329

### Conto Economico riclassificato per gli esercizi dal 2018 al 2021

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>A – Valore della Produzione</b>	<b>23.730.074</b>	<b>25.784.708</b>	<b>25.140.193</b>	<b>32.210.724</b>
1.1 - Acquisti	-6.535.906	-6.538.515	-6.419.692	-9.908.458
1.2 - Variazione Rimanenze	42.502	-49.944	44.410	-27.621
1 - Consumi	-6.493.404	-6.588.459	-6.375.282	-9.936.079
<b>B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)</b>	<b>17.236.670</b>	<b>19.196.249</b>	<b>18.764.911</b>	<b>22.274.645</b>
C.1 - Servizi	-4.113.639	-5.545.819	-5.432.864	-7.461.062
C.2 - Godimento Beni di Terzi	-450.669	-970.767	-1.094.202	-1.190.131
C.3 - Personale	-10.133.526	-9.976.511	-10.286.223	-11.410.248
<b>C - Totale Costi Operativi (C.1+C.2+C.3)</b>	<b>-14.697.834</b>	<b>-16.493.097</b>	<b>-16.813.289</b>	<b>-20.061.441</b>
X - Altra Gestione Operativa	-221.787	-201.550	-138.550	-192.753
<b>D - Margine Operativo Lordo(EBITDA) (B+C+X)</b>	<b>2.317.049</b>	<b>2.501.602</b>	<b>1.813.072</b>	<b>2.020.451</b>
4.1 - Ammortamenti	-1.668.722	-1.771.100	-1.491.036	-1.415.662
4.2 - Accantonamenti	0	-13.191	-7000	0
4.3 - Svalutazioni	-60.108	-121.100	-7.500	-74.002
<b>E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)</b>	<b>588.219</b>	<b>596.211</b>	<b>307.536</b>	<b>530.787</b>
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	0	0	0	0

<b>E1 - Utile Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)</b>	<b>588.219</b>	<b>596.211</b>	<b>307.536</b>	<b>530.787</b>
5 - Gestione Finanziaria	-118.148	-62.143	-75.992	-111.458
<b>E2 - Utile Corrente (E1 + 5)</b>	<b>470.071</b>	<b>534.068</b>	<b>231.544</b>	<b>419.329</b>
6 - Gestione Straordinaria	0	0	0	0
F - Reddito Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)	470.071	534.068	231.544	419.329
7 - Imposte	-139.237	161.287	-97.472	-170.051
<b>G - Reddito Netto (F + 7)</b>	<b>330.834</b>	<b>372.783</b>	<b>134.072</b>	<b>249.278</b>

### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi.

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2021	2020	2019	2018
<b>Stato Patrimoniale</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine di tesoreria	8.470.543	11.556.261	418.818	197.984
Margine di struttura	-1.858.830	-413.381	-691.450	-2.288.724
Margine di disponibilità	8.591.164	11.966.904	495.893	307.112
<b>**Indici**</b>				
Indice di liquidità	1,33	2,02	1,07	1,05
Indice di disponibilità	2,15	3,24	1,10	1,08
<b>Conto economico</b>				
<b>**Indici**</b>				
Return on Equity (ROE)	4,62	2,80	10,91	10,74
Return on Investment (ROI)	7,10	6,63	20,88	13,09
Return on sales (ROS)	1,58	1,27	2,42	2,54

### 6.1.2. Valutazione dei risultati.

Come appare dall'analisi effettuata, non c'è alcun segnale che possa far pensare alla possibilità di una crisi aziendale. I margini della gestione caratteristica appaiono capienti per compensare i costi extracaratteristici e le spese necessarie per il rimborso dei debiti verso le banche.

## **7. CONCLUSIONI.**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

## **C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base al co. 5:

*"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	<p>La Società ha adottato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori: AMAIE Energia e Servizi S.r.l. applica la disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016;</li> <li>- regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente): AMAIE Energia e Servizi S.r.l. applica la disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016;</li> <li>- regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza: presente al link <a href="http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/REGOLAMENTO-INCARICHI.pdf">http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/REGOLAMENTO-INCARICHI.pdf</a></li> <li>- reclutamento e le progressioni del personale: regolamento assunzioni presente al link <a href="http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20210630-REGOLAMENTO-ASSUNZIONI.pdf">http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20210630-REGOLAMENTO-ASSUNZIONI.pdf</a></li> </ul> <p>regolamento per le progressioni del personale: non adottato</p> <p>-in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e</p>

		specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Nel mese di aprile 2022 AMAIE Energia e Servizi S.r.l. ha indetto una selezione per assumere n. 2 impiegati da destinare, tra l'altro, a compiti di internal audit; sono in corso le procedure per l'assunzione dei candidati risultati idonei
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001: revisione affidata ad un gruppo di lavoro nominato dal C.d.A.;</li> <li>- Codice Etico: presente al link <a href="http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/CODICE-ETICO.pdf">http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/CODICE-ETICO.pdf</a>;</li> <li>- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012: presente al link <a href="http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20220413-pianoanticorruzione2022_2024-2.pdf">http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20220413-pianoanticorruzione2022_2024-2.pdf</a> dove sono reperibili anche quelli precedenti;</li> <li>- Regolamento per le segnalazioni dei whistleblowers: presente al link <a href="http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20220429-reg-whistleblowing.pdf">http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20220429-reg-whistleblowing.pdf</a></li> </ul>

Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha adottato la carta dei servizi, presente al link <a href="http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20210827-cartadeiservizi.pdf">http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/20210827-cartadeiservizi.pdf</a>
----------------------------	---	---